

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 909

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO, SCHEDA, BALDINI, COCCIU,
PISCHEDDA e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1993

Norme in materia di inquadramento previdenziale di alcune
categorie di lavoratori dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica marzo 1987, n. 203, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1952, n. 2388, e concernente la possibilità di estendere l'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a categorie di lavoratori dello spettacolo ulteriori rispetto a quelle già individuate, ha esteso agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda, l'obbligo di iscrizione, con decorrenza 1° giugno 1987.

Dopo varie e contrastanti sentenze scaturite dai vari gradi di giudizio istaurati tra l'ENPALS ed alcune case di moda, la Corte di cassazione, con sentenza 1054 del 2 febbraio 1991, ha stabilito che la estensione dell'obbligo della contribuzione all'ENPAS per le categorie degli indossatori deve ritenersi illegittimo per eccesso di delega se riferito indiscriminatamente a tutte le persone esercenti questa attività, non trattandosi di una attività intrinsecamente rivolta a produrre spettacolo.

Con la stessa sentenza, la Corte di cassazione ha precisato che le prestazioni lavorative degli indossatori non sono correttamente inquadrabili se non in relazione all'attività propria del datore di lavoro o del committente e soltanto in via del tutto eccezionale risulterebbe legittimo un loro inquadramento nell'ambito dello spettacolo, purchè limitatamente ai rapporti instaurati dai soggetti diversi dai produttori di modelli di abbigliamento con finalità e caratteristiche della produzione dello spettacolo.

La disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica in questione ha avuto tra l'altro l'effetto di lasciare prive di ogni e qualsiasi tutela previdenziale le categorie che il decreto ha inteso salvaguardare, e di alimentare fenomeni di evasione sia contributiva sia tributaria.

Si rende pertanto necessario un intervento legislativo che, in modo inequivoco ed inattuabile sul piano giurisdizionale, sancisca la inclusione nelle categorie dello spettacolo di indossatori, di tecnici addetti alle manifestazioni di moda e di fotomodelli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il n. 9) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dai seguente:

«9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, fotomodelli».